

hy PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

18.5.2006

PE 372.149v02-00

EMENDAMENTI 122-208

Progetto di relazione di Carlos Coelho

(PE 365.024v02-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Proposta di regolamento (COM(2005)0236 – C6-0174/2005 – 2005/0106(COD))

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 122
Visto 2 bis (nuovo)

- *visti il parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 19 ottobre 2005, e il parere del Gruppo di lavoro ex articolo 29 sulla protezione dei dati, del 25 novembre 2005,*

Or. de

Motivazione

L'emendamento pone in evidenza la protezione dei dati e richiama l'attenzione su due pareri che, in molti punti, servono da riferimento per gli emendamenti.

Proposta di regolamento

AM\615846IT.doc

PE 372.149v02-00

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 123
Considerando 5

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che *contribuisce a mantenere* un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri *appoggiando l'attuazione delle politiche connesse alla libera circolazione delle persone che sono parte dell'acquis di Schengen.*

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che *garantisce* un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri.

Or. de

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 124
Considerando 5

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri appoggiando l'attuazione delle politiche connesse alla libera circolazione delle persone che sono parte dell'acquis di Schengen.

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri appoggiando l'attuazione delle politiche connesse alla libera circolazione delle persone che sono parte dell'acquis di Schengen *e ad applicare le disposizioni del titolo IV del trattato CE in materia di libera circolazione delle persone.*

Or. en

Motivazione

Il titolo IV della versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea si riferisce ai visti, all'asilo, all'immigrazione e ad altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone e dovrebbe quindi essere inserito nella proposta.

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 125

Considerando 6

(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS II e fissare regole sul suo esercizio e uso e sulle competenze, anche in relazione alla struttura tecnica e al finanziamento, sulle categorie di dati da inserire nel sistema, sulle finalità dell'inserimento e relativi criteri, sulle autorità abilitate ad accedervi e l'interconnessione delle segnalazioni, e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS II e fissare regole sul suo esercizio e uso e sulle competenze, anche in relazione alla struttura tecnica, **ad un elevato livello di sicurezza** e al finanziamento, sulle categorie di dati da inserire nel sistema, sulle finalità dell'inserimento e relativi criteri, sulle autorità abilitate ad accedervi e l'interconnessione delle segnalazioni, e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Gestire una banca dati di questo genere richiede chiari orientamenti volti a garantirne un funzionamento sicuro. È necessario quindi determinare le competenze.

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 126

Considerando 7

(7) Le spese occasionate dall'esercizio del SIS II devono essere a carico del bilancio dell'Unione europea.

(7) Le spese occasionate dall'esercizio del SIS II devono essere a carico del bilancio dell'Unione europea. **Se gli Stati membri decidono tuttavia di ricorrere alla possibilità di creare copie nazionali dovrebbero sopportarne i relativi costi.**

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 127

Considerando 8

(8) È **opportuno** redigere un manuale di regole precise sullo scambio di informazioni supplementari relative alla linea di condotta

(8) È **necessario** redigere un manuale di regole precise sullo scambio di informazioni supplementari relative alla linea di condotta

richiesta con la segnalazione. Dovrebbero garantire tale scambio di informazioni le autorità nazionali di ciascuno Stato membro.

richiesta con la segnalazione. Dovrebbero garantire tale scambio di informazioni le autorità nazionali di ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 128

Considerando 9

(9) La Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività.

(9) La Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività. ***I dati inseriti nell'attuale SIS possono essere trasferiti al nuovo sistema solo una volta che l'attuale sistema sia stato sottoposto a verifica contabile e ne sia stata controllata l'integrità dei dati in esso custoditi.***

Or. en

Motivazione

I vecchi dati dovrebbero essere controllati e sottoposti a verifica prima di essere trasferiti nella nuova banca dati, per garantire che non siano trasferite informazioni false o inaffidabili.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 129

Considerando 9

(9) La Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività.

(9) ***Nel corso di un periodo transitorio di 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,*** la Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività.

Or. en

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 130
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Trascorso il periodo transitorio di 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la gestione operativa dovrebbe essere di competenza di una Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su vasta scala.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 131
Considerando 12

(12) Il SIS II, per concorrere alla corretta identificazione degli interessati, deve permettere il trattamento dei dati biometrici. Analogamente, il SIS II deve permettere il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie fra cui il consenso dell'interessato e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati.

(12) Il SIS II deve permettere il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie fra cui il consenso dell'interessato e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) ed e).

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 132
Considerando 12

(12) Il SIS II, per concorrere alla corretta identificazione degli interessati, deve

(12) Il SIS II, per concorrere alla corretta identificazione degli interessati, deve

permettere il trattamento dei dati biometrici. Analogamente, il SIS II deve permettere il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie fra cui il consenso dell'interessato e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati.

permettere il trattamento dei dati biometrici. ***I dati biometrici non possono però essere utilizzati come strumento di ricerca.*** Analogamente, il SIS II deve permettere il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie fra cui il consenso dell'interessato e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 133 Considerando 13

(13) Il SIS II deve dare agli Stati membri la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni. La creazione di connessioni ***fra due o più segnalazioni*** da parte di uno Stato membro non deve incidere sulla linea di condotta da seguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

(13) Il SIS II deve dare agli Stati membri la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni. La creazione di connessioni da parte di uno Stato membro non deve incidere sulla linea di condotta da seguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

Or. en

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 134 Considerando 14

(14) La direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati disciplina il trattamento dei dati personali svolto in applicazione del presente regolamento. Sono comprese la designazione del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d),

(14) La direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati disciplina il trattamento dei dati personali svolto in applicazione del presente regolamento. Sono comprese la designazione del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d),

della richiamata direttiva e la possibilità per gli Stati membri di prevedere deroghe e limitazioni alla portata degli obblighi e dei diritti previsti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della richiamata direttiva, anche con riguardo al diritto di accesso e di informazione dell'interessato. Laddove necessario, il presente regolamento dovrà integrare o precisare i principi della direttiva 1995/46/CE.

della richiamata direttiva e la possibilità per gli Stati membri di prevedere deroghe e limitazioni alla portata degli obblighi e dei diritti previsti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della richiamata direttiva, anche con riguardo al diritto di accesso e di informazione dell'interessato. Laddove necessario, il presente regolamento dovrà integrare o precisare i principi della direttiva 1995/46/CE. ***È opportuno che il presente regolamento disciplini in modo completo certi problemi in materia di protezione dei dati, onde garantire che essi siano risolti in modo uniforme dagli Stati membri. Ogniquale volta una questione non sia compiutamente disciplinata dal presente regolamento si applicano pienamente le disposizioni della direttiva 1995/46/CE.***

Or. en

Motivazione

La ragione di essere del presente regolamento è quella di fornire norme che disciplinino l'uso del SIS II. Queste norme devono essere quanto più complete possibile onde rafforzare la chiarezza del testo giuridico e garantire una corretta applicazione.

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 135

Considerando 21

(21) Occorre stabilire disposizioni transitorie relative alle segnalazioni effettuate nel SIS a norma della convenzione Schengen che saranno trasferite al SIS II, ovvero alle segnalazioni effettuate nel SIS II in una fase transitoria precedente la piena applicabilità di tutte le disposizioni del presente regolamento. È opportuno che per un periodo limitato, fino a quando cioè gli Stati membri non avranno esaminato la compatibilità di queste segnalazioni con il nuovo quadro giuridico, continuino a applicarsi alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

(21) Occorre stabilire disposizioni transitorie relative alle segnalazioni effettuate nel SIS a norma della convenzione Schengen che saranno trasferite al SIS II, ovvero alle segnalazioni effettuate nel SIS II in una fase transitoria precedente la piena applicabilità di tutte le disposizioni del presente regolamento. ***Tali segnalazioni possono essere inserite nel SIS II solo se può esserne garantita l'integrità.*** È opportuno che per un periodo limitato, fino a quando cioè gli Stati membri non avranno esaminato la compatibilità di queste segnalazioni con il nuovo quadro giuridico, continuino a applicarsi alcune disposizioni dell'acquis di

Schengen. *È opportuno cancellare le segnalazioni che siano ritenute incompatibili con esso.*

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 136
Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) Onde garantire il corretto funzionamento del SIS II, è opportuno effettuare una verifica contabile dell'attuale SIS tenendo conto della sicurezza così come dell'integrità delle informazioni e delle segnalazioni custodite dal sistema, il sistema tecnico in quanto tale, l'infrastruttura di comunicazione con i punti di accesso nazionali e così via. I risultati di tale verifica dovrebbero essere tenuti in considerazione prima di mettere in funzione il SIS II.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 137
Considerando 21 ter (nuovo)

(21 ter) Occorre sviluppare un piano di sicurezza globale per il SIS II prima di mettere in funzione il sistema. Tale piano dovrebbe tener conto degli aspetti fisici e comportamentali connessi alla sicurezza del sistema a livello nazionale ed europeo. Il piano dovrebbe fornire un quadro chiaro delle competenze di tutte le persone interessate ad ogni livello.

Or. en

Motivazione

Effettuare un'ampia analisi della sicurezza rappresenta qualcosa di più della garanzia tecnica del sistema ma significa anche analizzare il comportamento delle persone che gestiscono il sistema.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 138
Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) Il SIS II potrà essere collegato ad altre banche dati solo quando sia stata effettuata una completa analisi in materia di sicurezza.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 139
Articolo 1, paragrafo 1

1. È istituito un sistema informatico, denominato sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II"), affinché le autorità competenti degli Stati membri possano cooperare fra loro scambiandosi informazioni ***per il controllo di persone e oggetti.***

1. È istituito un sistema informatico, denominato sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II"), affinché le autorità competenti degli Stati membri possano cooperare fra loro scambiandosi informazioni ***ai fini del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 140
Articolo 1, paragrafo 2

2. Il SIS II contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri.

2. Il SIS II contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri ***e ad applicare le disposizioni del titolo IV del trattato CE in materia di***

libera circolazione delle persone.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 141
Articolo 1, paragrafo 2

2. *Il SIS II contribuisce a mantenere* un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri.

2. *Scopo del SIS II è quello di garantire* un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri.

Or. de

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 142
Articolo 2, paragrafo 2

2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni circa la struttura tecnica del SIS II, le competenze degli Stati membri e della Commissione e regole generali sul trattamento dei dati, i diritti degli interessati e la responsabilità.

2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni circa la struttura tecnica *e di sicurezza* del SIS II, le competenze degli Stati membri e della Commissione e regole generali sul trattamento dei dati, i diritti degli interessati e la responsabilità *dell'integrità del sistema*.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 143
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

b) di *uno o due punti* d'accesso *definiti* da ciascuno Stato membro (di seguito "NI-SIS");

b) di *un punto* d'accesso *definito* da ciascuno Stato membro (di seguito "NI-SIS");

Or. de

Motivazione

Fintanto che non saranno presentate argomentazioni convincenti circa la necessità di disporre di due punti d'accesso, si dovrebbe prevedere un unico punto d'accesso, in modo da contenere il rischio di possibili abusi (parere del Garante europeo della protezione dei dati, pag. 21).

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 144
Articolo 4, paragrafo 2

2. I sistemi nazionali degli Stati membri (di seguito “NS”) sono connessi al SIS II attraverso i NI-SIS.

2. I sistemi nazionali degli Stati membri (di seguito “NS”) sono connessi al SIS II attraverso i NI-SIS. ***Il sistema di comunicazione necessiterà di tutti i protocolli di sicurezza delineati nel piano di sicurezza globale del SIS II.***

Or. en

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 145
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Ubicazione

In conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, il Parlamento europeo ed il Consiglio adottano un regolamento che stabilisce l'ubicazione del principale sistema di informazione centrale di Schengen e l'ubicazione del sistema di riserva.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 146
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Ubicazione

L'Agenzia europea per la gestione operativa del SIS II stabilirà l'ubicazione del CS-SIS e del relativo sistema di riserva.

Or. en

Motivazione

Non appena sarà definita la gestione operativa, occorrerà scegliere l'ubicazione del CS-SIS e del relativo sistema di riserva. L'Agenzia europea dovrebbe avere la facoltà di decidere in merito alla migliore ubicazione possibile.

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 147

Articolo 6

Ciascuno Stato membro designa un ufficio incaricato di garantire l'accesso delle autorità competenti al SIS II, a norma del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro *istituisce e* designa un ufficio incaricato di garantire l'accesso delle autorità competenti al SIS II, a norma del presente regolamento. *Ogni Stato membro attuerà gli orientamenti previsti dal piano di sicurezza globale.*

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 148

Articolo 7, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio incaricato di garantire l'accesso delle autorità competenti al SIS II, a norma del presente regolamento.

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio *nazionale SIS II, sotto la sua chiara responsabilità, che avrà la responsabilità centrale del sistema nazionale, sarà competente per il corretto funzionamento e la sicurezza del sistema nazionale e sarà* incaricato di garantire l'accesso delle autorità competenti al SIS II, a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 149
Articolo 9, paragrafo 2

2. *Se rilevante*, gli Stati membri provvedono affinché i dati figuranti nella copia di dati della banca dati CS-CIS siano costantemente identici ai dati CS-SIS e con quelli concordino.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati figuranti nella copia di dati della banca dati CS-CIS siano costantemente identici ai dati CS-SIS e con quelli concordino.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 150
Articolo 9, paragrafo 3

3. *Se rilevante*, gli Stati membri provvedono affinché i risultati di una ricerca effettuata su una copia di dati CS-SIS siano gli stessi di una ricerca diretta nel CS-SIS.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di una ricerca effettuata su una copia di dati CS-SIS siano gli stessi di una ricerca diretta nel CS-SIS.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 151
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

(3 bis) Gli Stati membri provvedono affinché le autorità che hanno accesso ai dati della copia possano esclusivamente visualizzare le informazioni, le segnalazioni e i collegamenti che hanno diritto di visualizzare.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 152
Articolo 9, paragrafo 3 ter (nuovo)

(3 ter) Gli Stati membri tengono un registro dettagliato di chi accede alle copie, del numero delle copie esistenti e della loro ubicazione.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 153
Articolo 10

Sicurezza *e riservatezza*

1. Gli Stati membri *che hanno accesso* ai dati elaborati nel SIS II *adottano le necessarie misure* per:

a) impedire l'accesso di persone non autorizzate alle apparecchiature in cui si effettuano operazioni relative ai NI-SIS e agli NS (controlli all'ingresso delle

Sicurezza

-1. Gli Stati membri attuano gli orientamenti di sicurezza adottati dal piano di sicurezza comune.

1. *Tale piano di sicurezza comune comprende le misure che* gli Stati membri, *quando accedono* ai dati elaborati nel SIS II, *devono adottare* per:

-a bis) proteggere fisicamente l'infrastruttura e i siti dei punti di accesso (NI-SIS) nonché la struttura di comunicazione tra l'NI-SIS e il C-SIS;

-a ter) garantire un livello permanente di sicurezza controllando ed avendo un quadro chiaro di chi è responsabile della sicurezza, tramite la nomina di un direttore per la sicurezza che determini i rischi, un direttore dell'informazione che effettui la verifica contabile dei dati in ordine alla loro integrità nonché un direttore di rete responsabile della sicurezza della rete e della infrastruttura delle comunicazioni. Lo Stato membro potrà chieder conto a tali direttori;

a) impedire l'accesso di persone non autorizzate alle apparecchiature in cui si effettuano operazioni relative ai NI-SIS e agli NS (controlli all'ingresso *e all'interno*

installazioni);

b) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati e supporti di dati SIS II, leggerli, copiarli, modificarli o cancellarli (controllo dei supporti di dati);

c) impedire qualunque forma non autorizzata di accesso, lettura, copia, modifica o cancellazione dei dati SIS II nelle trasmissioni fra gli NS e il SIS II (controllo della trasmissione);

d) garantire la possibilità di verificare e stabilire *a posteriori* quali dati SIS II sono stati inseriti nel sistema, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);

e) impedire il trattamento non autorizzato dei dati SIS II negli NS e qualunque modifica o cancellazione non autorizzata dei dati SIS II immessi negli NS (controllo dell'immissione dei dati);

f) provvedere affinché le persone autorizzate che utilizzano gli NS accedano soltanto ai dati SIS II di loro competenza (controllo dell'accesso);

g) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali autorità possono essere trasmessi i dati SIS II immessi negli NS mediante apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

h) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo (autocontrollo).

2. Gli Stati membri prendono misure

delle installazioni);

b) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati e supporti di dati SIS II, leggerli, copiarli, modificarli o cancellarli (controllo dei supporti di dati);

c) impedire qualunque forma non autorizzata di accesso, lettura, copia, modifica o cancellazione dei dati SIS II ***durante la trasmissione dei dati e*** nelle trasmissioni fra gli NS e il SIS II (controllo della trasmissione);

d) garantire la possibilità di verificare e stabilire *a posteriori* quali dati SIS II sono stati inseriti nel sistema, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);

e) impedire il trattamento non autorizzato dei dati SIS II negli NS e qualunque modifica o cancellazione non autorizzata dei dati SIS II immessi negli NS (controllo dell'immissione dei dati) ***concedendo l'accesso solo al personale debitamente autorizzato che sia titolare esclusivo di identità di utente individuali e uniche nonché di password riservate;***

e bis) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso al SIS II sviluppino profili del personale autorizzato ad accedere ai locali o al SIS II stesso. Sarà tenuto un elenco aggiornato che verrà messo a disposizione delle autorità di sorveglianza nazionali.

f) provvedere affinché le persone autorizzate che utilizzano gli NS accedano soltanto ai dati SIS II di loro competenza (controllo dell'accesso);

g) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali autorità possono essere trasmessi i dati SIS II immessi negli NS mediante apparecchiature di trasmissione di dati ***utilizzando tecniche di criptaggio*** (controllo della trasmissione);

h) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo (autocontrollo).

2. Gli Stati membri prendono misure

equivalenti a quelle del paragrafo 1 per garantire la sicurezza e la riservatezza degli scambi e del successivo trattamento delle informazioni supplementari.

3. Il segreto professionale o altro obbligo di riservatezza equivalente si applica a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II o con le informazioni supplementari.

L'obbligo di riservatezza vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

equivalenti a quelle del paragrafo 1 per garantire la sicurezza e la riservatezza degli scambi e del successivo trattamento delle informazioni supplementari.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 154
Articolo 10, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)

h bis) garantire, in caso di interruzione del sistema, il recupero immediato dei dati e l'integrità di quelli già registrati.

Or. de

Motivazione

È necessario adottare disposizioni anche per le emergenze tecniche. Poiché non è possibile escludere interruzioni del sistema, è indispensabile prendere provvedimenti per far fronte a una simile eventualità (cfr. il parere del 23 giugno 2005 del Gruppo di lavoro ex articolo 29 sulla protezione dei dati relativo al VIS, pag. 22).

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 155
Articolo 10 bis (nuovo)

Articolo 10 bis

Riservatezza

1. Il segreto professionale o un obbligo equivalente di riservatezza si applicano a

tutte le persone e a tutti gli organismi chiamati ad operare con dati del SIS II e informazioni supplementari.

2. L'obbligo di riservatezza si applica inoltre a coloro i quali lasciano l'incarico o l'impiego ovvero dopo la cessazione delle attività di tali organismi.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 156
Articolo 11, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro tiene un registro di tutti gli scambi di dati con *il SIS II e della loro successiva elaborazione*, per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento degli NS, l'integrità e la sicurezza dei dati.

1. Ogni Stato membro tiene un registro *di chiunque abbia avuto accesso ai dati inseriti nel SIS II* e di tutti gli scambi di dati con *esso*, per monitorare la liceità del trattamento, *effettuare la verifica contabile interna* e garantire il corretto funzionamento degli NS, l'integrità e la sicurezza dei dati. *Gli Stati membri che utilizzano copie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o copie di cui all'articolo 23 tengono, per gli stessi fini, un registro di qualsiasi eventuale trattamento di dati SIS II nell'ambito di queste copie.*

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 157
Articolo 11, paragrafo 2

2. I registri riportano in particolare la data e l'ora della trasmissione, i dati utilizzati per la ricerca, *i* dati trasmessi, il nome dell'autorità competente e quello *del responsabile del* trattamento.

2. I registri riportano in particolare *la sequenza delle segnalazioni*, la data e l'ora della trasmissione, i dati utilizzati per la ricerca, *il riferimento ai* dati trasmessi, il nome dell'autorità competente e quello *di chi effettua il* trattamento.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 158
Articolo 11, paragrafo 3

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; ***trascorso un anno*** viene cancellato, ***salvo che non sia*** utile per procedure di controllo in corso.

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; ***trascorsi tre anni dalla data di cancellazione della segnalazione cui si riferisce*** viene cancellato. ***Il registro che comprende la sequenza delle segnalazioni viene cancellato trascorsi tre anni dalla data di cancellazione della segnalazione cui si riferisce. Il registro può essere tenuto più a lungo qualora*** sia utile per procedure di controllo in corso.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 33)

Motivazione

Il periodo di conservazione di un anno per i registri è troppo breve. Un periodo più lungo consentirebbe controlli per un periodo più lungo se i dati venissero consultati illegalmente e garantisce quindi una migliore protezione dei cittadini. Si propone quindi di consentire agli Stati membri di tenere i registri per tre anni, il che costituisce il periodo massimo attualmente previsto nel SIC. Nel contempo, è importante stabilire esattamente l'inizio di tale periodo.

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 159
Articolo 11, paragrafo 3

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; ***trascorso un anno*** viene cancellato, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso.

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; ***trascorsi due anni*** viene cancellato, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 160
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Audit interno

Ogni autorità con diritto di accesso al SIS II si dota di una struttura di controllo interno per garantire il pieno rispetto del presente regolamento. Ogni autorità riferisce regolarmente all'autorità di controllo nazionale.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 161
Articolo 12, paragrafo 1

1. La Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II.

1. La Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II e, segnatamente, di garantire un'agevole transizione dal sistema attuale al nuovo sistema. I dati inseriti nell'attuale SIS possono essere trasferiti nel nuovo sistema solo successivamente ad un audit dell'attuale sistema ed alla verifica dell'integrità dei dati.

Or. en

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 162
Articolo 12, paragrafo 1

1. La Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II.

1. Per un periodo transitorio di 3 anni successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II, sino all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. XX/XXXX che istituisce un'agenzia europea per la

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 163
Articolo 13

Sicurezza *e riservatezza*

Sicurezza

Per l'esercizio del SIS II la Commissione applica l'articolo 10, mutatis mutandis.

1. La Commissione europea sviluppa un piano di sicurezza comune per il sistema SIS II. Tale piano di sicurezza prevede obblighi sia per gli Stati membri che per la Commissione europea.

2. La Commissione europea comunica gli specifici orientamenti di sicurezza per gli Stati membri e ne garantisce la piena applicazione.

3. Il piano di sicurezza comune comprende; la Commissione europea adotta le misure necessarie per:

a) proteggere fisicamente l'infrastruttura e il sito del C-SIS e l'infrastruttura di comunicazione tra NI-SIS e C-SIS;

b) garantire un livello permanente di sicurezza controllando e disponendo di informazioni chiare per quanto riguarda chi è responsabile della sicurezza grazie alla nomina di un dirigente per la sicurezza che determini i rischi, di un dirigente per l'informazione che controlli l'integrità dei dati e di un dirigente di rete, incaricato della rete sicura e dell'infrastruttura delle comunicazioni. La Commissione potrà considerare responsabili tali dirigenti, ma si farà carico della responsabilità finale;

c) impedire l'accesso di persone non autorizzate alle apparecchiature in cui si effettuano operazioni relative al C-SIS (controlli all'ingresso e all'interno delle installazioni);

d) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati e supporti di dati SIS II, leggerli, copiarli, modificarli o cancellarli (controllo dei supporti di dati);

e) impedire qualunque forma non autorizzata di accesso, lettura, copia, modifica o cancellazione dei dati C-SIS durante la trasmissione di dati e nelle trasmissioni fra gli NS e il SIS II (controllo della trasmissione);

f) garantire l'accesso al C-SIS solo al personale debitamente autorizzato che disponga di identità di utenza individuali ed uniche e di parole d'ordine riservate;

g) sviluppare profili di personale autorizzato ad accedere o alle strutture o al sistema C-SIS stesso. Un elenco aggiornato verrà conservato e reso disponibile al garante europeo della protezione dei dati;

h) provvedere affinché le persone autorizzate accedano soltanto al sistema C-SIS e non ai dati stessi (controllo dell'accesso);

j) garantire che i flussi di dati sulla rete siano criptati;

k) controllare l'efficacia della sicurezza (autocontrollo).

4. Il piano di sicurezza comune comprende tutte le disposizioni di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 164
Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis

Riservatezza

1. Il segreto professionale o altro obbligo di riservatezza equivalente si applica a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II o con le informazioni

supplementari.

2. L'obbligo di riservatezza vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 165
Articolo 14, paragrafo 3

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; ***trascorso un anno dalla cancellazione della segnalazione cui è correlato***, viene cancellato anch'esso, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso.

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; ***trascorsi due anni*** viene cancellato anch'esso, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso.

Or. en

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 166
Articolo 14, paragrafo 3

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; ***trascorso un anno*** dalla cancellazione della segnalazione ***cui è correlato***, viene cancellato anch'esso, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso.

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; ***trascorsi tre anni*** dalla cancellazione della segnalazione, viene cancellato anch'esso. ***Il registro che comprende la storia delle segnalazioni viene cancellato trascorsi tre anni dalla cancellazione della segnalazione cui è correlato. Il registro può essere conservato più a lungo***, salvo che non sia utile per procedure di controllo in corso.

Or. en

(Modifica em. 44)

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'emendamento all'art. 11, par. 3.

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 167
Capitolo IV, titolo

Segnalazione di cittadini di paesi terzi **ai fini
della non ammissione**

Segnalazione di cittadini di paesi terzi

Or. de

Motivazione

Onde poter inserire nel capitolo IV come segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi anche le informazioni concernenti la regolarizzazione del loro soggiorno, è necessario modificare nel senso indicato la struttura del capitolo in questione.

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 168
Articolo 15, titolo

Obiettivi e condizioni della segnalazione

Obiettivi e condizioni della segnalazione **ai
fini della non ammissione di cittadini di
paesi terzi**

Or. de

Motivazione

Emendamento volto a chiarire che l'articolo in questione riguarda solo le segnalazioni a carattere negativo, mentre quelle a carattere positivo sono trattate separatamente.

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 169
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri segnalano i cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione nel

1. Gli Stati membri segnalano i cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione nel

territorio degli Stati membri in forza di una decisione delle autorità **amministrative o** giudiziarie competenti che stabilisce i termini del periodo di non ammissione, nelle seguenti circostanze:

a) qualora la presenza del cittadino di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro costituisca, secondo la valutazione fatta di quella persona, una minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica di qualunque Stato membro, **in particolare se:**

i) il cittadino di paesi terzi è stato condannato a una pena privativa della libertà di almeno un anno per uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

ii) il cittadino di paesi terzi è destinatario di un provvedimento restrittivo deciso a norma dell'articolo 15 del trattato UE, diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri;

b) qualora nei confronti del cittadino di paesi terzi sia disposto un divieto di reingresso in applicazione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento adottati da norma della direttiva 2005/XX/CE [sul rimpatrio] .

territorio degli Stati membri in forza di una decisione delle autorità giudiziarie competenti che stabilisce i termini del periodo di non ammissione, **solo** nelle seguenti circostanze:

a) qualora la presenza del cittadino di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro costituisca, secondo la valutazione fatta di quella persona, una minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica di qualunque Stato membro, **nei seguenti casi:**

i) il cittadino di paesi terzi è stato condannato **in uno Stato membro** a una pena privativa della libertà di almeno un anno per uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

ii) il cittadino di paesi terzi è destinatario di un provvedimento restrittivo deciso a norma dell'articolo 15 del trattato UE, diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri;

b) qualora nei confronti del cittadino di paesi terzi sia disposto un divieto di reingresso in applicazione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento adottati da norma della direttiva 2005/XX/CE [sul rimpatrio] **in caso di rifiuto di rimpatrio volontario da parte del cittadino di paesi terzi.**

Or. en

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 170
Articolo 15, paragrafo 1, alinea

1. ***Gli Stati membri segnalano i*** cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione nel territorio degli Stati membri in forza di una decisione delle autorità amministrative o giudiziarie competenti ***che stabilisce i***

1. ***Vengono emesse segnalazioni in merito a*** cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione ***o soggiorno*** nel territorio degli Stati membri in forza di ***una segnalazione derivante da*** una decisione delle autorità

termini del periodo di non ammissione,
nelle seguenti circostanze:

amministrative o giudiziarie competenti
dello Stato membro **in conformità del diritto
nazionale**, nelle seguenti circostanze:

Or. en

Motivazione

L'emendamento reintroduce una parte dell'attuale articolo 96, par. 1, della CAS, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente al livello attuale. Inoltre, il relatore auspica una armonizzazione in relazione alle segnalazioni del SIS II, che dovrebbero sempre essere basate su una segnalazione nazionale. L'armonizzazione delle segnalazioni nazionali non sarebbe, tuttavia, opportuna. Il termine "soggiorno" è stato, inoltre, aggiunto per precisare che un cittadino di paesi terzi potrà essere controllato anche nel territorio di uno Stato membro al fine di stabilire se si trova in situazione legale sul territorio o prima del rilascio di un permesso di soggiorno.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 171

Articolo 15, paragrafo 1, alinea

1. **Gli Stati membri segnalano i** cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione nel territorio degli Stati membri in forza di una decisione **delle autorità amministrative o giudiziarie competenti che stabilisce i termini del periodo di non ammissione**, nelle seguenti circostanze:

1. **Vengono emesse segnalazioni, in modo armonizzato, in merito a** cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione **o soggiorno** nel territorio degli Stati membri in forza di **una segnalazione derivante da una decisione dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente dello Stato membro in conformità del diritto nazionale**, nelle seguenti circostanze:

Or. en

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 172

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), alinea

a) qualora la presenza del cittadino di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro costituisca, secondo la valutazione fatta di quella persona, una minaccia **grave** per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica di

qualora la presenza del cittadino di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro costituisca, secondo la valutazione fatta di quella persona, una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica di

qualunque Stato membro, in particolare se:

qualunque Stato membro, in particolare se:

Or. de

Motivazione

Emendamento inteso a garantire la coerenza con l'emendamento seguente.

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 173

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i)

i) il cittadino di paesi terzi è stato condannato **a** una pena privativa della libertà di almeno un anno **per uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI* del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;**

i) il cittadino di paesi terzi è stato condannato **per un reato punibile con** una pena privativa della libertà **o con una misura di sicurezza privativa della libertà avente una durata massima** di almeno un anno;

*GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Or. de

Motivazione

Lo scopo dell'emendamento è quello di includere anche i fatti punibili con una pena privativa della libertà di almeno un anno con sospensione condizionale e di eliminare ogni ambiguità quanto alla pena massima o minima.

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 174

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii bis) (nuovo)

ii bis) vi sono seri motivi per ritenere che il cittadino di paesi terzi abbia commesso reati gravi, inclusi quelli di cui all'articolo 71 della convenzione di Schengen, o se esistono indizi reali che egli intenda commettere simili reati nel territorio di uno Stato membro;

Or. de

Motivazione

Emendamento inteso a garantire la coerenza con l'articolo 96, paragrafo 2, lettera b) della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 175
Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tali decisioni possono essere adottate solo sulla base di una singola valutazione che deve essere documentata e basata su dati di fatto e sul diritto.

Or. en

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 176
Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nell'applicazione di tali disposizioni, gli Stati membri garantiscono la piena osservanza del principio del "non respingimento".

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 177
Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Quando viene presa la decisione di emettere una segnalazione, l'informazione al cittadino di paesi terzi verrà fornita immediatamente dopo l'adozione della misura che determina l'introduzione della segnalazione nel SIS II.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 178

Articolo 16, paragrafo 1, lettere d) ed e)

d) fotografie;

soppresso

e) impronte digitali;

Or. de

Motivazione

L'utilizzazione dei dati biometrici non è ancora tecnologicamente matura. Il funzionamento difettoso del SIS II può tuttavia avere conseguenze di grande portata per gli interessati. Tale considerazione è tanto più vera nel caso dell'utilizzazione di una banca dati delle dimensioni di quella del SIS. Stanti le conoscenze tecniche attuali e il fatto che il volume di dati del SIS II sarà prevedibilmente molto ampio, non è possibile garantire la sicurezza operativa. Inoltre, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per quanto riguarda l'impiego dei dati biometrici.

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 179

Articolo 16, paragrafo 1, lettera i), trattino 2

- una decisione di rimpatrio e/o un provvedimento di allontanamento corredati del divieto di reingresso;

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 180

Articolo 16, paragrafo 1, lettera j)

j) connessioni con altre segnalazioni già elaborate nel SIS II.

j) connessioni con altre segnalazioni già elaborate nel SIS II, a norma dell'articolo 26.

Or. en

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 181
Articolo 16, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri possono concedere in qualsiasi momento un permesso di soggiorno ai cittadini di Stati membri illegalmente presenti nel loro territorio. A prescindere dal fatto che tali cittadini fossero in precedenza già segnalati nel SIS II, tale informazione viene registrata come segnalazione.

Or. de

Motivazione

Conformemente alla direttiva sulla riammissione, la regolarizzazione del soggiorno di cittadini di paesi terzi deve essere notificata al SIS II, sia per tutelare questa categoria di persone nel caso di controlli, sia ai fini dello scambio di informazioni tra gli Stati membri. Viene pertanto inserito all'articolo 16 un nuovo paragrafo che disciplina la segnalazione della regolarizzazione del soggiorno.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 182
Articolo 16 bis (nuovo)

Articolo 16 bis

È in ogni caso esclusa l'esecuzione di ricerche sulla base di dati biometrici.

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento presentato dalla stessa autrice all'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) ed e). Il presente emendamento va visto come integrazione dell'emendamento del relatore che introduce un nuovo articolo 16 bis.

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 183
Articolo 16 bis (nuovo)

Articolo 16 bis

A decorrere da una data fissata in conformità dell'articolo 39, è possibile usare impronte digitali e fotografie per determinare e verificare se una persona è già segnalata nel SIS II.

Or. en

Motivazione

Al fine di consentire la ricerca biometrica nel SIS II, ove i requisiti giuridici e tecnici lo permettano.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 184
Articolo 16 bis (nuovo)

Articolo 16 bis

Norme speciali relative alle fotografie e alle impronte digitali

1. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) ed e), le fotografie e le impronte digitali possono essere utilizzate solo nei seguenti casi:

a) le fotografie e le impronte digitali possono figurare nelle segnalazioni di cui al paragrafo 1 solo successivamente alla realizzazione di uno speciale controllo di qualità volto ad accertare se esse rispondano a norme minime di qualità dei dati, da definire a norma dell'articolo 35.

b) Le fotografie e le impronte digitali possono essere utilizzate solo per confermare l'identificazione di un cittadino di paesi terzi sulla base di una ricerca alfanumerica.

c) Le impronte digitali possono essere utilizzate per identificare il cittadino di paesi terzi qualora egli non sia in possesso di documenti di identità o di viaggio.

Or. en

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 185
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

a) autorità *competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne degli Stati membri*;

a) autorità *doganali e di frontiera, autorità di polizia e altre autorità incaricate dell'applicazione della legge che operano nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea*;

Or. de

Motivazione

Emendamento inteso a conferire maggiore chiarezza all'articolo in questione.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 186
Articolo 18, paragrafo 1

1. È dato accesso alle segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, **lettera b)**, alle autorità competenti per **l'attuazione della direttiva 2005/XX/CE affinché identifichino il cittadino** di paesi terzi **soggiornante** illegalmente nel territorio per eseguire una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento.

1. È dato accesso alle segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, alle autorità competenti per **l'identificazione dei cittadini** di paesi terzi **soggiornanti** illegalmente nel territorio per eseguire una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento, **comprese la polizia e le autorità doganali incaricate di effettuare i controlli nel territorio.**

Or. en

Motivazione

Può accadere che un cittadino di paesi terzi, rispetto al quale è stata introdotta una segnalazione nel SIS II ai fini della non ammissione, si trovi tuttavia illegalmente nel territorio di uno Stato membro. La polizia dovrebbe, pertanto, avere la possibilità di utilizzare il SIS II per identificare tali persone.

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 187
Articolo 18, paragrafo 3

3. È dato accesso alle segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti per l'attuazione della direttiva 2004/83/CE e della direttiva 2005/XX/CE [recante norme minime per le procedure applicabili negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato], affinché determinino se un cittadino di paesi terzi costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. *soppresso*

Or. en

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 188
Articolo 20 bis (nuovo)

Articolo 20 bis

L'applicazione delle disposizioni del capitolo IV del presente regolamento cessa tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono estendere il periodo di validità delle disposizioni del capitolo IV, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, effettuano un riesame di tali disposizioni prima della scadenza del termine di tre anni.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento propone una clausola di riesame per le segnalazioni ai fini della non ammissione. E' opportuno esaminarne l'applicazione pratica e, se necessario, presentare emendamenti.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 189
Articolo 24, paragrafo 7

7. Lo Stato membro che li ha immessi riesamina almeno una volta l'anno i dati conservati nel SIS II. Gli Stati membri possono fissare termini più brevi per tale riesame.

7. Lo Stato membro che li ha immessi riesamina almeno una volta l'anno i dati conservati nel SIS II. Gli Stati membri possono fissare termini più brevi per tale riesame. ***Gli Stati membri documentano i riesami, segnatamente i motivi per cui i dati vengono conservati, e le statistiche sulla percentuale delle segnalazioni conservate e di quelle nuove, a norma dell'articolo 20, paragrafo 5.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 190
Articolo 26, paragrafo 3

3. Creare una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nel presente regolamento. Le autorità che non hanno il diritto di accedere a certe categorie di segnalazioni non accedono alle connessioni verso quelle categorie.

3. Creare una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nel presente regolamento. Le autorità che non hanno il diritto di accedere a certe categorie di segnalazioni non accedono alle connessioni verso quelle categorie, ***né possono vedere la connessione ad una segnalazione a cui non possono accedere.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 191
Articolo 27 bis (nuovo)

Articolo 27 bis
Trasferimento di dati personali a terzi

1. I dati personali trattati nel SIS II in applicazione del presente regolamento non possono essere trasferiti o resi disponibili a privati.

2. Il trasferimento o l'accessibilità, a un paese terzo o ad una organizzazione internazionale, di dati personali trattati nel SIS II in applicazione del presente regolamento avviene in conformità degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 192
Articolo 27 ter (nuovo)

Articolo 27 ter

L'interconnessione del SIS II con altre banche dati può effettuarsi solo successivamente una approfondita analisi della sicurezza.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 193
Articolo 29, paragrafo 1

1. Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS II, di ottenerne la rettifica o la cancellazione è esercitato nel rispetto del diritto dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere.

1. Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS II, di ottenerne la rettifica o la cancellazione è esercitato nel rispetto del diritto dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere ***e della direttiva 95/46/CE.***

Or. en

Emendamento 194
Articolo 31 ter (nuovo)

Articolo 31 ter

Responsabilità condivise

1. Le autorità nazionali di controllo, di cui all'articolo 31, e il garante europeo della protezione dei dati si prestano attiva cooperazione nel quadro delle reciproche responsabilità e si assumono una responsabilità condivisa per il controllo del SIS II.

2. Essi scambiano informazioni utili, conducono indagini congiunte, compresi audit e ispezioni congiunti, esaminano le difficoltà nell'interpretazione o nell'applicazione del presente regolamento, studiano i problemi relativi all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti della persona interessata, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte ai problemi e promuovono la sensibilizzazione in merito ai diritti relativi alla protezione dei dati, secondo le necessità.

3. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo si riuniscono, a tal fine, almeno due volte all'anno. I costi di tali riunioni sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Un regolamento viene adottato nel corso della prima riunione. Ulteriori metodi di lavoro vengono sviluppati congiuntamente, secondo le necessità. Un rapporto di attività congiunto viene trasmesso, ogni due anni, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto della natura del sistema, il controllo può funzionare solo se effettuato congiuntamente.

La descrizione delle mansioni proposta è basata sull'articolo 115 della CAS, che ha dimostrato le sua utilità, e sulla prassi corrente.

L'emendamento prende lo spunto dal principio che talune norme fondamentali devono essere definite in questo testo giuridico. I rimanenti dettagli devono essere decisi dal GEPD e dalle autorità nazionali di controllo.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 195
Articolo 32, paragrafo 2

2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un'azione a norma del paragrafo 1 non è lo Stato membro che ha introdotto i dati nel SIS II, quest'ultimo è tenuto a rimborsare, su richiesta, le somme versate a titolo di risarcimento, a meno che lo Stato membro richiesto non abbia utilizzato i dati in violazione del presente regolamento.

2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un'azione a norma del paragrafo 1 non è lo Stato membro che ha introdotto i dati nel SIS II, quest'ultimo è tenuto a rimborsare, su richiesta, le somme versate a titolo di risarcimento, a meno che lo Stato membro richiesto non abbia utilizzato i dati in violazione del presente regolamento. ***È possibile presentare una richiesta di risarcimento, di cui al paragrafo 1, in un solo Stato membro.***

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare lo "shopping", deve essere impossibile chiedere un risarcimento in più di uno Stato membro.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 196
Articolo 33

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati SIS II o delle informazioni supplementari contrario al presente regolamento sia punibile con ***sanzioni*** effettive, proporzionate e

Pene e reati

Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati SIS II o delle informazioni supplementari contrario al presente regolamento sia punibile con ***pene*** effettive, proporzionate e dissuasive

dissuasive conformemente al diritto nazionale.

conformemente al diritto nazionale. ***Una grave violazione costituisce un reato. Gli Stati membri prevedono disposizioni a tal fine nel proprio diritto nazionale. Essi notificano alla Commissione tutte le disposizioni in vigore nel proprio diritto nazionale, entro e non oltre la data di notifica di cui all'articolo 39, paragrafo 2, e comunicano quanto prima possibile alla Commissione ogni successiva modifica di tali disposizioni. Il presente paragrafo si applica alle violazioni della sicurezza determinate da negligenza e/o abuso.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 197
Articolo 34, paragrafo 1

1. La Commissione provvede affinché siano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità e qualità del servizio.

1. La Commissione provvede affinché siano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità, ***sicurezza*** e qualità del servizio.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 198
Articolo 34, paragrafo 3

3. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto ***sulle attività*** del sistema e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri.

3. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto ***sulla legittimità del trattamento, sul funzionamento tecnico e la sicurezza*** del sistema e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. ***Tale rapporto viene esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli Stati membri rispondono ad***

ogni domanda posta dalle istituzioni in tale contesto.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 199
Articolo 34, paragrafo 4

4. Quattro anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del sistema e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, determina se i principi di base permangono validi e studia le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette i rapporti di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Quattro anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del sistema e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, **della legittimità del trattamento e della sicurezza del sistema**, determina se i principi di base permangono validi e studia le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette i rapporti di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 200
Articolo 38, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I dati inseriti nell'attuale SIS possono essere trasferiti nel nuovo sistema solo successivamente ad un audit dell'attuale sistema ed alla verifica dell'integrità dei dati.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 201
Articolo 38, paragrafo 2

2. Alla data fissata a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, il residuo del bilancio approvato a norma dell'articolo 119 della convenzione Schengen è restituito agli Stati membri. Gli importi restituiti sono calcolati in base al contributo di ciascuno Stato membro in conformità della decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen.

2. Alla data fissata a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, il residuo del bilancio approvato a norma dell'articolo 119 della convenzione Schengen è **utilizzato per il controllo del sistema attuale e la verifica dei dati nel sistema attuale. Il residuo del bilancio viene** restituito agli Stati membri. Gli importi restituiti sono calcolati in base al contributo di ciascuno Stato membro in conformità della decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 202
Articolo 39, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il SIS II inizierà a funzionare solo al termine di una positiva sperimentazione generale del sistema, della sicurezza del sistema e della sua infrastruttura di comunicazione a tutti i livelli, condotta dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito ai risultati di tale sperimentazione. Qualora i risultati della sperimentazione si rivelassero insoddisfacenti, il termine viene prorogato fintanto che non possa essere garantito un adeguato funzionamento del sistema.

Or. en

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 203
Articolo 39, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La data a decorrere dalla quale viene applicato l'articolo 16 bis è determinata una volta:

a) adottate le necessarie misure di attuazione e

b) che tutti gli Stati membri abbiano notificato alla Commissione di aver effettuato i necessari adeguamenti tecnici e giuridici per procedere a ricerche sulla base di impronte digitali e/o di fotografie.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire la qualità dei dati inseriti e a far sì che tutti gli Stati membri applichino le stesse norme tecniche e soddisfino i requisiti giuridici.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 204
Articolo 18, paragrafo 3

3. È dato accesso alle segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti per l'attuazione della direttiva 2004/83/CE **e della direttiva 2005/XX/CE [recante norme minime per le procedure applicabili negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato]**, affinché determinino se un cittadino di paesi terzi costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna

3. È dato accesso alle segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti per l'attuazione della direttiva 2004/83/CE, affinché determinino se un cittadino di paesi terzi costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

Or. de

Motivazione

La direttiva indicata nella proposta della Commissione, riguardante norme e procedure comuni negli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano illegalmente, è stata proposta dalla stessa Commissione il 1° settembre 2005. Fino a che non

sarà stata adottata, essa non può però costituire la base per l'inserimento di dati nel SIS II. Ciò violerebbe in particolare l'articolo 8 della Carta europea dei diritti fondamentali, in base al quale un'ingerenza nella sfera privata è ammessa solo se prevista dalla legge, ed è quindi subordinata all'esistenza di norme di legge precise e accessibili. L'individuo deve poter sapere quali provvedimenti l'autorità può adottare nei suoi confronti (si veda il parere del Garante europeo della protezione dei dati, pag. 14).

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 205
Articolo 20, paragrafo 5

5. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere di **5** anni dalla data in cui è assunta la decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 1. ***Gli Stati membri che hanno inserito i dati nel SIS II possono decidere di conservarli nel sistema se ricorrono*** le condizioni di cui all'articolo 15.

5. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere di **3** anni dalla data in cui è assunta la decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 1. ***Se allo scadere dei 3 anni*** le condizioni di cui all'articolo 15 ***ricorrono ancora, lo Stato membro che ha effettuato originariamente la segnalazione effettua una nuova segnalazione.***

Or. de

Motivazione

La Commissione non fornisce alcuna motivazione per prolungare il periodo durante il quale le segnalazioni sono conservate nel sistema. Si dovrebbe pertanto mantenere il termine di 3 anni previsto attualmente dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Inoltre, nel caso in cui continuino a ricorrere le condizioni per la segnalazione di cui all'articolo 15, è preferibile che debba essere effettuata una nuova segnalazione.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 206
Articolo 26, paragrafo 1

1. Uno Stato membro può creare una connessione tra le segnalazioni che introduce nel SIS II secondo il proprio diritto interno. Effetto della connessione è istaurare un nesso fra due o più segnalazioni.

1. Uno Stato membro può creare una connessione tra le segnalazioni che introduce nel SIS II ***a norma dell'articolo 15***, secondo il proprio diritto interno. Effetto della connessione è istaurare un nesso fra due o più segnalazioni. ***Non è possibile la connessione con segnalazioni che non rientrino nelle previsioni dell'articolo 15.***

Or. de

Motivazione

Le connessioni sono un tipico strumento dei sistemi di ricerca della polizia. Pertanto nell'ambito del SIS II un meccanismo del genere dev'essere impiegato in modo restrittivo. Le connessioni dovrebbero mantenersi nell'ambito degli obiettivi della rispettiva segnalazione; dovrebbe essere esclusa la connessione tra segnalazioni aventi fini diversi ("non ammissione" ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, di questo regolamento, arresto e consegna in base a mandato d'arresto europeo a norma dell'articolo 15, segnalazioni di oggetti a fini cautelativi o quale prova a futura memoria in procedimenti penali a norma del capitolo VIII della proposta della Commissione di decisione del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), COM(2005)0236).

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 207

Articolo 26, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le connessioni non devono in nessun caso avere come conseguenza l'accesso di autorità a dati ai quali le stesse non hanno diritto di accedere.

Or. de

Motivazione

Si deve garantire che le connessioni non abbiano come risultato un'estensione dei diritti d'accesso (pag. 17 del parere del gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE).

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 208

Articolo 26, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Le connessioni sono immediatamente cancellate non appena sia cancellata dal sistema una delle segnalazioni connesse.

Or. de

Motivazione

Dal momento che le connessioni rappresentano una categoria di dati a sé stante, vi è il pericolo che una segnalazione che in quanto tale è già stata cancellata sussista ulteriormente nella categoria dei dati connessi (autorità di controllo comune di Schengen, pag. 9). Per

ragioni di certezza giuridica le connessioni devono essere immediatamente cancellate non appena è stata cancellata una delle segnalazioni incrociate.